

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero
dell'Università
e della RicercaItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**Determina n. 142/2025****Roma, 19 maggio 2025**

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO, PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI", PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PNRR COMP_SECOONDO. CUP: F89I22002240006.

CODICE BANDO N. 5(25).

Il Direttore amministrativo

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti pubblici di ricerca;

VISTO lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54 del 17 luglio 2023, in vigore dal 18 settembre 2023;

VISTO il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14(24) del 9 febbraio 2024;

VISTO il regolamento del personale, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 36, comma 2, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l'art. 32, c. 1 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione di disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l'art. 8 comma 1;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 contenente il “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Carta europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità europea dell'11 marzo 2005, n. 251;

VISTO il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

VISTO il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 141;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra classi di lauree e diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 contenente il “Codice dell'ordinamento militare” e in particolare gli artt. 678 e 1014, secondo i quali è riservato il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 denominato “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 153” e in particolare l'art. 18, comma 4, che prevede una quota di riserva pari al 15% dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

ACCERTATO che il presente bando di concorso ha per oggetto un posto di ricercatore a tempo determinato e pertanto non può applicarsi la riserva in favore dei soggetti indicati dal decreto legislativo n. 66/2010 e dal decreto legislativo n. 40/2017, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi del CREF;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 27 giugno 2022, con la quale Il CREF ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;

VISTO il Piano triennale di attività 2024-2026 del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 69 del 27 settembre 2024, unitamente al Piano triennale di fabbisogno del personale per il medesimo triennio;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 53 del 12 luglio 2024;

VISTO il decreto direttoriale n. 247 del 19 agosto 2022 del Ministero dell'università e della ricerca recante “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali” da finanziare nell'ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto direttoriale n. 502 del 21 novembre 2022 del Ministero dell'università e della ricerca recante “Graduatoria dei soggetti ammissibili per i giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e che hanno ottenuto un “Seal of Excellence”;

VISTO il decreto interministeriale n. 564 del 13 dicembre 2022 di ammissione al finanziamento per i giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e che hanno ottenuto un “Seal of Excellence”, e in particolare la Tabella A, con cui la proposta progettuale del dott. Romolo Savo è stata ammessa al finanziamento (ID progetto MSCA_0000079);

VISTO l'atto d'obbligo e di accettazione del decreto di ammissione a finanziamento per il progetto PNRR COMP_SECOONDO (CUP: F89I22002240006), dal titolo Computazione ottica e controllo d'onda in mezzi fotonici disordinati e nonlineari”, sottoscritto dal CREF in qualità di Soggetto attuatore (prot. n. 2771 del 20 dicembre 2022), con scadenza 15 dicembre 2025;

VISTA la richiesta del Referente scientifico del progetto dott. Romolo Savo (prot. n. 2480 del 9 maggio 2025) avente ad oggetto l'attivazione di una procedura concorsuale mediante la pubblicazione di un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 risorsa nel profilo professionale di Ricercatore – III livello professionale – a tempo pieno e determinato, per svolgere le attività del progetto PNRR COMP_SECOONDO;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 maggio 2025 con cui è stata autorizzata l'attivazione della procedura di selezione mediante la pubblicazione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo

professionale di ricercatore III livello, presso il CREF, per svolgere le attività del progetto PNRR COMP_SECOONDO;

RITENUTO, in attuazione della sopra richiamata delibera n. 36(25), necessario procedere all'emanazione del bando di concorso di cui sopra e in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in servizio al CREF è pari al 3,03%, mentre la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, comma 3, lettera b del suddetto decreto del Presidente della Repubblica è pari a 0%;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 18 dicembre 2024;

ACCERTATA la disponibilità nel bilancio di previsione per l'anno 2025, progetto UGov 2022_Savo_PNRR_SECOONDO, del budget necessario per sostenere i costi del personale a tempo determinato da reclutare;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'attivazione della selezione pubblica in oggetto sia per garantire quanto prima l'inizio delle attività previste sia per rispettare le tempistiche entro cui svolgere le singole attività nel rispetto dei termini richiesti dal suddetto progetto scientifico e della scadenza naturale dello stesso;

DETERMINA

ARTICOLO 1

NUMERO DI POSTI, ATTIVITÀ E DURATA

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello, presso il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi", per svolgere le attività del progetto PNRR COMP_SECOONDO dal titolo "Computazione ottica e controllo d'onda in mezzi fotonici disordinati e nonlineari", finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2.
2. Le attività di ricerca da svolgere sono le seguenti: il ricercatore studierà fenomeni ottici lineari e non lineari in mezzi fotonici ingegnerizzati, ad esempio con disordine, risonanze e non linearità del secondo ordine. Lo studio esplorerà anche possibili applicazioni dei fenomeni osservati nel contesto del calcolo neuromorfico. Il lavoro si concentrerà sull'implementazione di setup sperimentali per la modulazione del fronte d'onda di luce laser (CW, impulsi al fs ultraveloci) tramite modulatori spaziali di luce (SLM), nonché sullo sviluppo di codici Python per l'ottimizzazione e il controllo dell'interazione ottica non lineare. Al ricercatore sarà altresì richiesto di presentare i risultati della ricerca presso conferenze internazionali e di redigere articoli scientifici da pubblicare su riviste internazionali.
3. L'attività di ricerca sarà svolta per un periodo di sei mesi, non rinnovabile, con decorrenza dal 16 giugno 2025 e fino alla scadenza naturale del Progetto PNRR COMP_SECOONDO, ossia fino al 15 dicembre 2025, nel rispetto del principio DNSH "Do No Significant Harm" e dei principi trasversali PNRR.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso della laurea magistrale, di cui all'ordinamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, in LM-17 Fisica o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, o analogo titolo di studio estero. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito al termine di un percorso di studio e ricerca di durata minima triennale;
- c) essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- d) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;
- e) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte del CREF di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
- f) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- j) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti;
- k) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
- l) avere buona conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;
- m) avere buona conoscenza dell'informatica di base.

2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio e per tutta la durata del rapporto di servizio, fino alla cessazione dello stesso.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE CON RISERVA

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
2. Resta ferma la facoltà del CREF di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it, esclusivamente in via telematica tramite il suddetto portale. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Al portale inPA si accede tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) e per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale a lui intestato e di un recapito telefonico.
3. Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.
4. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:
 - a) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Ateneo che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
 - b) le pubblicazioni, i lavori a stampa, i progetti e gli elaborati tecnici, i brevetti presentati con un limite massimo di cinque.
 - c) le attività di ricerca svolte in materie attinenti alla linea di ricerca per la quale è bandita la posizione, come specificate all'articolo 1, comma 2. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto (a titolo meramente esemplificativo: assegni di ricerca, incarichi professionali/collaborazioni, lavoro dipendente, ecc.), l'ente pubblico o l'azienda privata presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine e ogni altro elemento utile alla valutazione, nonché ogni ulteriore attività oggetto di documentazione (a titolo meramente esemplificativo: attività di formazione, esperienze scientifiche e lavorative, partecipazione a convegni, conoscenze di metodiche e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione), secondo i criteri specificati all'art. 8 comma 2 del presente bando;

I prodotti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere caricati nel portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it, attraverso la specifica sezione "Allegati" presente all'interno della domanda di partecipazione. Il candidato dovrà inoltre caricare con le medesime

modalità l'elenco dei prodotti che intende sottoporre a valutazione. La grandezza massima di ogni allegato è di 20 MB.

Si precisa che "con le medesime modalità" si intende che il suddetto elenco dovrà essere caricato inserendo nella sezione ARTICOLI E PUBBLICAZIONI una pubblicazione fittizia denominata "Elenco dei prodotti da sottoporre a valutazione" il cui relativo file andrà caricato attraverso la sezione ALLEGATI del portale.

- d) la buona conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;
- e) la buona conoscenza dell'informatica di base.

5. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:

- a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. Dei già menzionati titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
- b) i candidati disabili che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
- c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.

6. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, con valore di ricevuta.

7. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

8. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni presentate sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

10. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori della già menzionata ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

11. Il CREF non è in alcun caso responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale inPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare al CREF qualunque cambiamento dei già menzionati recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi. A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it.

12. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dal CREF, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tale eventualità il CREF pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

13. Il CREF garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda per la cui attivazione è necessario inviare una PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, indicando un recapito telefonico.

14. Il candidato dovrà corrispondere entro il termine di scadenza indicato al comma 1 un contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00, da adempiere mediante il sistema pagoPA disponibile sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it. Il contributo di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile.

15. In merito al contributo di partecipazione al concorso, di cui precedente comma 14, si comunica a ciascun candidato che per motivi tecnici è possibile effettuare il pagamento mediante il sistema pagoPA fino alle ore 23.30 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione tramite il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it. Successivamente a tale orario e fino al termine di scadenza indicato al comma 1 è possibile inviare unicamente la domanda di partecipazione.

ARTICOLO 5

DOMANDE IRRICEVIBILI E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il CREF dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

2. Non sono prese in considerazione in quanto irricevibili le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento inPA di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per tali domande non si procederà ad adottare alcun provvedimento.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice, nominata con delibera n. 36 del 14 maggio 2025 dal Consiglio di Amministrazione del CREF, è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario:

- dott. Romolo Savo, Ricercatore III livello presso il CREF, presidente;
- dott. Marcello Calvanese Strinati, Ricercatore III livello presso il CREF, membro;
- dott.ssa Neda Gofraniha, Prima ricercatrice II livello presso ISC-CNR, membro;
- ing. Giovanni De Angelis, Tecnologo III livello presso il CREF, segretario.

2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

4. La commissione è competente per l'adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi. Le misure possono consistere, ad insindacabile giudizio della commissione, nella possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

ARTICOLO 7

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli e l'espletamento di una prova scritta.

2. Per la valutazione del candidato la commissione dispone di trenta punti complessivi, suddivisi come segue:

- a) trenta punti per i titoli;
- b) settanta punti per la prova scritta;

3. Nel corso della prima riunione la commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché i criteri e i punteggi per la prova scritta.

ARTICOLO 8

TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento e la correzione della prova scritta.

2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di trenta punti, così ripartiti:

- pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, brevetti presentati da allegare (in numero massimo di cinque): fino a un massimo di dieci punti;
- attività di ricerca documentate nel CV in materie attinenti a quella indicata nel bando: fino a un massimo di dieci punti;

- ulteriori attività documentate nel CV (formazione, esperienze scientifiche e lavorative, partecipazione a convegni, conoscenza di metodiche e strumenti di analisi attinenti al bando, premi, attività di terza missione): fino a un massimo di dieci punti.

Non è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo per la valutazione dei titoli.

3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

ARTICOLO 9

PROVA SCRITTA: MODALITÀ, DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO;

ISTRUZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE D'ESAME

1. L'esame consiste in una prova scritta da svolgersi in lingua italiana.
2. La prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico consiste, a scelta della commissione, in domande a risposta aperta e/o in un elaborato sintetico e avrà ad oggetto una o più delle materie relative alle attività che la risorsa sarà chiamata a svolgere. In particolare, la prova scritta avrà ad oggetto le seguenti tematiche/materie: metodi ed applicazioni per la modulazione spaziale di luce, metodi sperimentali per l'indagine di fenomeni ottici lineari e nonlineari.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante la prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che consisterà nella risoluzione di un quesito, nonché all'accertamento della lingua inglese, che consisterà nella traduzione in italiano di un testo da tale lingua. Per tali accertamenti saranno attribuiti giudizi di idoneità o di non idoneità, i quali non incideranno sul punteggio della prova scritta.
4. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), la commissione può ammettere a titolo compensativo, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: i) programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e disortografia; ii) programmi di lettura vocale nei casi di dislessia; iii) la calcolatrice nei casi di discalculia; iv) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali tempi aggiuntivi concessi ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Per i medesimi candidati, la commissione esaminatrice può sostituire la prova scritta con un colloquio sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale sostitutivo ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.
5. Il CREF assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, prevedendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Nel caso in cui la candidata risulti impossibilitata al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento potrà inviare, entro la data precedente quella della prova scritta pubblicata ai sensi del comma successivo, apposita comunicazione PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it allegando copia di certificato medico rilasciato dal proprio curante o ginecologo attestante il relativo stato o esigenza.

6. La prova scritta si svolgerà:

data:	martedì 10 giugno 2025
ora:	10.00
luogo:	Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” c/o Compendio del Viminale, Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata un'eventuale esclusione sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati.

7. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede di esame, nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e con la ricevuta rilasciata dal portale inPA al momento della trasmissione della domanda.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta la decadenza da ogni diritto di partecipazione alla selezione.

9. L'accesso alla sede del CREF richiede l'attraversamento del Ministero dell'interno e potrà avvenire solo all'esito dei controlli di sicurezza effettuati dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la portineria di piazza del Viminale 1, nonché del rilascio da parte di quest'ultima di apposito pass da tenere sempre esposto durante la permanenza presso il compendio del Viminale. Ciò premesso, quindi, **occorre presentarsi ai suddetti controlli di sicurezza entro l'orario di convocazione sopra indicato.** All'ingresso del Viminale, nei pressi degli sportelli di rilascio del pass, sarà presente un incaricato che guiderà i candidati presso la sede del CREF e nell'aula dove sarà espletato il colloquio.

10. Il CREF avrà cura di comunicare al servizio di sicurezza i nominativi dei candidati al fine del rilascio del pass. Quest'ultimo è condizionato al deposito di un documento di riconoscimento: poiché un ulteriore documento è richiesto ai fini concorsuali, come sopra specificato, **i candidati dovranno portare con sé due documenti di riconoscimento.**

11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Possono consultare soltanto i dizionari di lingua italiana.

12. La correzione degli elaborati da parte della commissione può avvenire con modalità telematica, assicurando l'anonimato del candidato, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

13. La prova scritta è valutata in settantesimi e s'intende superata con il punteggio minimo di 49/70 (quarantanove/settantesimi).

ARTICOLO 10

TITOLI DI RISERVA E/O PREFERENZA

1. Come accertato nel preambolo del presente bando di concorso, che ha per oggetto un posto di ricercatore a tempo determinato, non può applicarsi la riserva in favore sia dei volontari delle FF.AA., di cui agli articoli 1014, comma 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e sia degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi dal CREF.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di titoli e di merito, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- p) minore età anagrafica.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 2, lettere d) ed e) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 11

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Formata la graduatoria, la commissione trasmette gli atti al responsabile del procedimento.
2. Il Direttore amministrativo approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore.
3. La graduatoria è pubblicata sul portale inPA e sul sito istituzionale del CREF. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA e sul sito istituzionale www.cref.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato a o far pervenire a mezzo PEC, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il vincitore è assunto, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
3. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.

4. Il vincitore è destinato alla sede di Roma del CREF.
5. Il contratto individuale di lavoro avrà una durata di sei mesi, con decorrenza presumibilmente dal 16 giugno 2025 e fino al 15 dicembre 2025, ossia fino alla scadenza naturale del progetto PNRR COMP_SECOONDO.
6. Il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
7. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la sede legale del CREF.
8. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
9. Il ricercatore selezionato sarà impegnato a tempo pieno sul progetto PNRR COMP_SECOONDO e dovrà registrare il proprio tempo di lavoro mediante la redazione e la sottoscrizione di timesheet mensili in base alle linee guida previste per il PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il CREF. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal decreto legislativo 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Direttore amministrativo, al Responsabile del procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale del CREF e il portale inPA.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14

ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.

4. Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Giorgi - e-mail: emanuele.giorgi@cref.it; PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it – numero di telefono: 06 45502918.

ARTICOLO 15

PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica www.inpa.gov.it.

ARTICOLO 16

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.

2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.

4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà del CREF di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per il ricorrere di clausole di esclusione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. Il CREF si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Il Direttore amministrativo

Dott. Alessandro Sbrana